COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BONOMI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 535

Per un lutto del Sottosegretario di Stato Colombo:

ZACCAGNINI 535
SANSONE 535
GRIFONE 535
PRESIDENTE 535

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore SALOMONE: Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1952) 535

PRESIDENTE 535, 538, 541, 542
GORINI 538, 539
GERMANI, *Relatore* 539, 541
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 539, 541
CARTIA 539
GRIFONE 540

La seduta comincia alle 9,30.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Adonnino e Tommasi.

Per un lutto del Sottosegretario di Stato Colombo.

ZACCAGNINI. Abbiamo avuto notizia del gravissimo lutto che ha colpito, nella perdita del Padre, l'onorevole Colombo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Preghiamo il Presidente di inviare le sincere condoglianze della nostra Commissione.

SANSONE. A nome del mio gruppo, mi associo.

GRIFONE. Anch'io mi associo, a nome del gruppo comunista e mio personale.

PRESIDENTE. Invierò, a nome dell'intera Commissione e mio, le più vive condoglianze all'onorevole Colombo.

Discussione della proposta di legge del senatore Salomone: Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Salomone: «Norme interpretative e

integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini», già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato.

Essendo assente l'altro relatore, onorevole Gui, riferirò io stesso, come primo relatore.

Scopo della proposta di legge è quello di stabilire alcune norme interpretative e integrative della legge così detta di stralcio di riforma fondiaria del 21 ottobre 1950, n. 841. Possiamo esaminare partitamente i vari articoli, in modo da renderci conto delle finalità in ciascuno di essi perseguite.

Si è sentita la necessità di precisare alcuni termini, da determinarsi a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in rapporto alla legge per la Sila del maggio dell'anno scorso. Come tutti ricordiamo, a proposito dell'applicazione della legge stralcio, erano previste tre date. In primo luogo, era fissato un termine per la determinazione delle zone alle quali deve applicarsi la legge stralcio di riforma fondiaria. Questo termine non vale per la legge sulla Sila, perché essa stessa determina la zona di applicazione. Viceversa, secondo la legge stralcio di riforma fondiaria, la determinazione dei territori ai quali tale legge deve applicarsi è demandata al Governo.

L'articolo 1 della legge stralcio stabilisce, infatti, che detta determinazione sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951.

Determinata la zona di applicazione della legge, si deve, poi, procedere alla pubblicazione dei piani di espropriazione. Secondo la legge sulla Sila, detta pubblicazione doveva avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Tale termine è scaduto il 20 novembre 1950, ed i piani di esproprio sono stati pubblicati entro quel termine. La legge stralcio, richiamando la legge sulla Sila, si può ritenere importasse l'applicazione dello stesso termine di 6 mesi dalla determinazione delle zone a cui deve applicarsi la legge stralcio. Ora, poiché la determinazione delle zone può avvenire entro il 30 giugno 1951, ma in tempi diversi, al fine di evitare difficoltà di interpretazione, ed al fine di stabilire un termine unico per tutte le zone, il senatore Salomone ha proposto, ed il Senato ha approvato, che, come termine di pubblicazione dei piani di esproprio, per tutti i territori soggetti alla legge stralcio, sia stabilito quello del 31 dicembre 1951.

Vi è poi un altro termine: quello per i decreti di esproprio che, dalla legge Sila, è fissato al 31 dicembre 1951. Ma, poiché secondo la norma che si propone, è stabilito al 31 dicembre 1951 il termine per la pubblicazione dei piani di esproprio, è necessario fissarne un altro più lontano per la pubblicazione dei decreti relativi. Il senatore Salomone ha proposto che detto termine sia stabilito entro l'anno successivo (dicembre 1952).

L'articolo 2 del provvedimento prevede l'ipotesi che vi siano dei terreni per i quali non sia stato fissato il valore agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Come tutti sappiamo, per la indennità di esproprio, si fa riferimento al valore determinato agli affetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Ma vi possono essere terreni che non sono soggetti all'imposta, o quanto meno terreni per i quali tale valore non sia stato determinato; l'articolo 2, pertanto, stabilisce che, anche per detti terreni, si applicano lo stesso procedimento e gli stessi criteri di valutazione, e consente, avverso la valutazione stabilita dal competente ufficio delle imposte, la facoltà di opposizione avanti le commissioni censuarie provinciali e centrali, ai sensi degli articoli 7 e 18, rispettivamente, delle leggi n. 230 e n. 841 del 1950.

Un'altra norma che riveste un certo interesse è contenuta all'articolo 3, secondo il quale gli enti incaricati della riforma, per la esecuzione dei compiti ad essi affidati, sono autorizzati, a loro spese ed in esenzione da qualsiasi tassa e diritto, a trarre gli elementi occorrenti dagli atti di informazione e conservazione del catasto dei terreni. Gli enti, per le medesime finalità, possono acquistare, alle condizioni stabilite per gli uffici governativi, le riproduzioni delle mappe, ovvero farne eseguire a proprie spese la riproduzione, su autorizzazione del Ministero delle finanze. Inoltre, le copie degli atti pubblici, i certificati e gli estratti catastali, i certificati ipotecari ed in genere, tutti gli atti occorrenti per l'esplicazione dell'attività degli enti, sono redatti su carta libera. Questa norma riflette un'analoga disposizione stabilita dalle leggi di bonifica per i consorzi di bonifica, venendo, così, incontro all'onere delle spese a carico dei vari enti.

L'articolo 4 contiene norme di carattere interpretativo a proposito di termini entro i quali si deve ritenere che siano valide le eccezioni relative ai trasferimenti di terre stabilite nella legge stralcio e nella legge sulla

Sila. Come i colleghi ricorderanno, principio fondamentale della legge stralcio è quello che, per determinare il valore complessivo patrimoniale ed il reddito medio unitario agli effetti dell'applicazione della tabella, ed, in genere, per determinare la proprietà soggetta a scorporo, si ha riguardo – come termine essenziale – alla consistenza della proprietà privata al 15 novembre 1949; intendendo come consistenza la titolarità e la configurazione giuridica della proprietà privata.

Per il periodo successivo a questa data, due sole eccezioni sono state introdotte: innanzitutto, quella contenuta all'articolo 4 della legge stralcio 21 ottobre 1950, laddove è detto che, per il periodo successivo al 15 novembre 1949, i terreni, trasferiti per causa di morte ai discendenti in linea retta, sono inclusi nel computo del patrimonio dei detti discendenti, anche se la successione è avvenuta dopo il 15 novembre 1949, sempre che questa si verifichi fino alla entrata in vigore della detta legge.

Qui, il termine è chiaro e lo fissa lo stesso articolo 4 della legge stralcio che ha modificato l'articolo 2 della legge sulla Sila. Per i terreni trasferiti a causa di morte ai discendenti in linea retta, tali terreni sono inclusi nel computo del patrimonio dei discedenti, purchè la successione sia avvenuta fino all'entrata in vigore della legge 21 ottobre, n. 841.

L'articolo 20 della legge stralcio, che sostituisce l'articolo 27 della legge Sila, determina una eccezione relativa alla disposizione relativa ai trasferimenti a titolo gratuito.

Ricordo ai colleghi che, per i trasferimenti a titolo gratuito, è stabilita una inefficacia di diritto nei confronti degli enti di riforma per gli atti compiuti posteriormente al 1° gennaio 1948; cioè: i trasferimenti a titolo gratuito, fra i quali si contemplano anche le donazioni in contemplazione di matrimonio verificatesi dopo il 1° gennaio 1948, sono inefficaci nei confronti dell'applicazione della riforma.

Ma, fra i trasferimenti a titolo gratuito, si prevede una eccezione a quel principio, circa le donazioni in contemplazione di matrimonio e quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione.

Ed allora, poiché è sorta incertezza circa la determinazione della data entro la quale si devono ritenere inefficaci le donazioni in contemplazione di matrimonio e le altre menzionate, il senatore Salomone intende chiarire – con norma a carattere interpretativo – che queste donazioni sono efficaci, sempre che siano compiute fino alla data del 15 novembre 1949, alla quale data, come principio generale, si ha riguardo alla consistenza patrimoniale terriera.

Questa norma è proposta, appunto, per facilitare l'applicazione ed evitare contestazioni, e trattasi di una interpretazione autentica della disposizione preesistente.

Altra norma per la quale si è ritenuto dare altra interpretazione autentica è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge del 1950, relativo alle alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sulla piccola proprietà contadina. I colleghi ricorderanno che l'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stralcio stabilisce che, in deviazione rispetto al principio generale indicato all'articolo 20 stesso, che stabilisce che sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949, fa salve le alienazioni poste in essere anche dopo quella data, in applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina.

Ed allora, fino a quando queste alienazioni devono ritenersi valide agli effetti dell'applicazione della legge di riforma?

Il Ministero dell'agricoltura aveva già dettato alcune norme interpretative di applicazione in conformità alle dichiarazioni parlamentari; tuttavia, si è ritenuto opportuno che il Parlamento stesso desse una interpretazione autentica a questa disposizione, nel senso che queste alienazioni sono fatte salve, sempre che siano avvenute fino all'entrata in vigore della legge stralcio, cioè fino al 28 ottobre 1950. Il che è stabilito dal presente articolo 4.

Gli articoli 5 e 6 riguardano alcune possibili situazioni di fatto che, secondo le notizie che si hanno, si sono verificate in alcuni casi, circa la conduzione e la conservazione delle terre soggette a riforma. In sostanza, si dice che nei territori determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 – e cioè in quelli ormai determinati con i decreti presidenziali 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69, 70 e 10 aprile 1951, n. 256 e negli altri che vengano eventualmente determinati in base alla legge n. 841 – i proprietari ed enfiteuti i cui terreni sono soggetti ad espropriazione rispondono della conservazione dei terreni medesimi con le relative piantagioni, costruzioni e impianti dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino al momento della consegna degli stessi all'ente espropriante, diventando, in altri termini, consegnatari dei terreni medesimi.

L'articolo 6, poi, introduce una norma di carattere penale contro coloro che, negli stessi territori, sottraggano, sopprimano, distruggano, disperdino o deteriorino le cose soggette alla espropriazione. Costoro sono puniti, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la multa fino a 100 mila lire, oltre al risarcimento del danno.

L'articolo 7 contiene una limitata deroga all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1950. Ricordo che, secondo questo articolo 5, sono esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facoltà di espropriare boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico; poiché, determinando i piani di trasformazione, di colonizzazione e di esproprio, si è presentata la convenienza di procedere all'esproprio anche di limitate porzioni di bosco soggette a vincolo idrogeologico, ai fini della uniformità delle trasformazioni. Così, secondo l'articolo 7, è consentito agli enti, in deroga all'articolo 5 della legge n. 841, di espropriare limitate superfici boschive soggette a tale vincolo.

L'articolo 8 della legge risolve una questione che può sorgere in caso di condominio, cioè, nel caso di terreni che siano tuttora condotti da più proprietari, ponendo l'ipotesi che si debba espropriare una quota di terreno indiviso. Ed allora si stabilisce che il piano di espropriazione deve essere intestato, non a tutti i condomini, ma al singolo condomino espropriando. Per questo singolo condomino, si può provvedere all'espropriazione del terreno oggetto della comunione, fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto condomino. Questo è principio generale di diritto; in pratica, la quota espropriata sarà imputata alla quota del condomino colpito dalla espropriazione.

L'articolo 9 si riferisce all'articolo 6 della legge stralcio, che consente la possibilità di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per le zone ove permangono in vigore i vecchi catasti. Si è stabilito, con quell'articolo, che il Governo è autorizzato a determinare con regolamento le norme di procedura per l'esame e la definizione dei suddetti ricorsi. Invece, con l'articolo 9, è il Parlamento stesso che interviene a disciplinare tale materia, disponendo che « i ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono proposti dinanzi alla Commissione censuaria centrale, nel termine di venticinque giorni dalla data del deposito dei piani di espropriazione nell'ufficio comunale. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma precedente, può essere presentato controricorso dall'Ente espropriante, anche relativamente a terreni non compresi nel ricorso ».

L'articolo 10 contiene le disposizioni relative all'Ente per le bonifiche albanesi, istituito con la legge 14 giugno 1940, n. 1166. Tale legge disponeva: « È costituito un Ente per le bonifiche albanesi per curare la progettazione e l'esecuzione di opere di bonifica idraulica in Albania ». Questo ente, secondo le notizie pervenuteci, non avrebbe funzionalità alcuna ed, allora, con l'articolo 10, se ne propone la soppressione. Tale articolo dispone altresì: « I beni, le passività, i diritti e le obbligazioni, comunque pertinenti all'Ente per le bonifiche albanesi, sono trasferiti di diritto all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 1951, n. 66 ». Si dettano, inoltre, disposizioni relative al personale ed al suo trattamento di quiescenza.

Questo è il contenuto sostanziale della proposta di legge del senatore Salomone.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BONOMI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GORINI. Vorrei qualche chiarimento in ordine all'articolo 4. Il secondo comma di tale articolo stabilisce: « Le alienazioni poste in essere, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950 ».

L'ultima parte dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, stabilisce: « Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita e di conferimento a società posteriori al 1° gennaio 1948 ». Se ho ben compreso, l'onorevole relatore ha affermato che tutte le vendite, avvenute in base alla legge sulla piccola proprietà contadina, sarebbero efficaci, solo se stipulate prima del 28 ottobre 1950.

Mi sembra che questa disposizione, nel testo che ci viene sottoposto, non corrisponda a quanto ha dichiarato l'onorevole relatore, perché le alienazioni contemplate dall'articolo 4 hanno riferimento solo agli atti di vendita e di conferimento alle società, posteriori al 1° gennaio 1948, che sono compresi

nell'ultima parte dell'articolo 20 della legge n. 841.

GERMANI, *Relatore*. Per quanto riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso, vale il principio stabilito nel terzo comma dell'articolo 20 della legge stralcio, con il quale si dispone che «del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949». Quindi, questi atti sono inefficaci, mentre sono validi quelli stipulati prima del 15 novembre 1949.

È, però, prevista un'eccezione per le vendite che si operano in applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina. Cosa dice l'ultimo comma dell'articolo 20 della legge n. 841 ? Mentre in linea di principio generale le alienazioni fatte a titolo oneroso dopo il 15 novembre 1949 sono inefficaci ai fini dell'applicazione della riforma, è prevista una eccezione per le alienazioni avvenute in applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina. Sorgeva, però, una questione; noi sappiamo che queste alienazioni si sono moltiplicate o si cerca di moltiplicarle, per cui è necessario fissare la data in cui queste alienazioni cessano di avere efficacia nei confronti della riforma.

Il Ministero dell'agricoltura ha creduto di esprimere una sua interpretazione, nel senso di ritenere valide queste alienazioni, sempre che siano avvenute prima dell'entrata in vigore della legge stralcio, che rappresenta il termine massimo di fronte al quale possiamo consentire che vi sia una modificazione nei rapporti giuridici preesistenti.

Questa disposizione, già introdotta nelle circolari emanate dal Ministero dell'agricoltura, viene ora inserita nella proposta di legge in esame, in corrispondenza a quanto è stato dichiarato sulle stesse dichiarazioni parlamentari.

GORINI. Osservo, però, che la dizione dell'articolo 4 non è aderente a questo concetto perché dice: «Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950».

GERMANI, *Relatore*. Questa disposizione, contenuta nella proposta di legge in esame, si riferisce alle alienazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

GORINI. Poiché entriamo nel merito, debbo rammaricarmi vivamente di questa nuova disposizione, in quanto, con essa, noi indubbiamente veniamo a creare una situazione di grave disagio. Dopo l'approvazione della legge stralcio, non essendovi alcuna limitazione in ordine alle vendite che si potevano fare in applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina, vi sono stati molti piccoli coltivatori diretti che hanno acquistato terreni – e ciò è accaduto anche di recente – contraendo mutui con gli istituti di credito agrario chiedendo il contributo dello Stato, nella misura del 4,50 per cento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Però, in tali casi, il contributo non è stato concesso.

GORINI. Sta di fatto che, in seguito a queste alienazioni, sono in corso, ad esempio, numerosissime pratiche presso la Cassa di risparmio di Bologna. Osservo che, indubbiamente, si poteva stabilire la validità delle vendite fatte fino alla promulgazione di queste disposizioni di legge, ma dare a queste norme un effetto retroattivo significherebbe creare – come è facile comprendere – una situazione di disagio nei confronti di tanta povera gente che ha acquistato due o tre ettari di terra. Verremmo, così, a frustrare lo spirito della legge stessa, perché getteremmo nella miseria molti modesti coltivatori, che hanno raggranellato a fatica il denaro necessario per comperarsi un po' di terra.

Di fronte a tale nuova disposizione – ripeto – non posso che esprimere il mio rammarico, e ho fiducia che la Commissione voglia correggere questa norma che, sotto un certo punto di vista, rappresenta anche un errore psicologico, e stabilire che le vendite che, d'ora in poi, si faranno in applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina, siano inefficaci, mentre quelle operate finòra mantengano integra la loro efficacia. Ciò, allo scopo di non determinare una situazione veramente grave nei confronti di tanti onesti lavoratori.

CARTIA. Debbo manifestare alcune perplessità in ordine alla seconda parte dell'articolo 4 ed all'impostazione giuridica dell'articolo 8.

La seconda parte dell'articolo 4 genera dei dubbi in relazione al decreto legislativo 24 febbraio 1948, il quale prevede due termini, uno all'articolo 1 e l'altro all'articolo 11. Soprattutto il termine di cui all'articolo 11 mi preoccupa, in quanto le disposizioni contenute in questa proposta di legge sono, non soltanto interpretative (nel qual caso non avrei alcuna perplessità), ma anche integrative, per cui la dizione dell'articolo potrebbe dar luogo a controversie nella interpretazione, nel senso

che si sia voluto apportare fino al 28 ottobre 1950 una proroga generale che investe i termini di cui al decreto 24 febbraio 1948.

L'articolo 11 di tale decreto scomputa da un canto e dall'altro riduce la superficie in ragione della quantità di terreno che è stata alienata alla piccola proprietà contadina. Non vorrei che il termine del 28 ottobre 1950 fosse interpretato come una proroga generale della legge, proroga che si realizza attraverso la volontà legislativa del Parlamento. In sostanza, mi preoccupo che da questa disposizione nasca il dubbio che si sia voluta prorogare l'efficacia dell'intera legge, dato che è difficile stabilire che questa è una norma puramente interpretativa della legge stralcio.

Affermo questo, perché l'inconveniente già si è verificato in Sicilia, dove, nell'esecuzione della riforma agraria, si è dato a tale disposizione un effetto di proroga fino all'applicazione della legge. In Sicilia, ormai, si sta procedendo agli espropri tramite l'iniziativa privata e non più per mezzo dello Stato.

La seconda perplessità nasce dall'articolo 8 ed, in proposito, chiedo alcuni chiarimenti all'onorevole Ministro. Con detto articolo si mutano i principî generali del Codice civile. Come avviene l'espropriazione? Sotto l'imperio del vecchio codice non si poteva procedere ad espropriazione forzata privata senza che si fosse premessa la divisione, in quanto era necessario prima individuare in concreto la quota del condomino. In seguito, entrato in vigore il nuovo codice, si è configurato l'esproprio della quota ideale che rimane sempre tale. Qui, in sostanza, non resta quota ideale; sembrerebbe dall'articolo che si fissi la quota in concreto senza il contraddittorio del condomino. Si determina il valore, cioè quello che si deve prelevare. È evidente che ciò muta sostanzialmente la prassi e la struttura legislativa della espropriazione. A me sembra che su questo punto si dovrebbe alquanto meditare soprattutto ai fini pratici, perché non si potranno evitare molteplici controversie. Infatti, al momento di determinare il valore delle attribuzioni, non può ignorarsi il diritto del terzo di far valere le sue ragioni.

Sarei, pertanto, d'opinione che l'articolo dovrebbe essere elaborato da un punto di vista di armonia legislativa, senza nuocere ai principî consolidati dalla pratica e dalla dottrina.

GRIFONE. Questa proposta di legge fu ampiamente discussa al Senato. In linea di massima, noi non saremmo contrari, anche se parecchi emendamenti furono dalla nostra parte presentati al Senato e respinti. Noi ci rendiamo conto dell'opportunità pratica che ha suggerito questa proposta di legge. I nostri rilievi furono rivolti alle sanzioni penali concernenti l'attività che parecchi proprietari sogetti a scorporo stanno svolgendo: attività diretta a danneggiare la consistenza economica dei fondi stessi. Desideriamo che la legge, in questa materia, sia più esplicita e rigorosa. Ci rendiamo conto che il Senato, rispetto al primitivo progetto, ha approvato alcuni emendamenti che introducono sanzioni determinate. A noi sembra, però, che quella introdotta dall'articolo 6 sia troppo limitata in relazione alla gravità dei danni che derivano all'applicazione della riforma dall'attività che abbiamo denunziato.

Ma il rilievo maggiore lo facciamo a proposito dell'articolo 10, con il quale si vuole introdurre una norma estranea a una proposta di legge che reca norme interpretative e integrative.

In sostanza, con l'articolo 10 si fa una proposta che ha carattere del tutto particolare. Si vuole approfittare di questa legge per consentire il passaggio dei beni dell'Ente per le bonifiche albanesi ad altro ente. Sull'opportunità di sciogliere l'E.B.A. non discutiamo: è evidente la necessità di liquidarlo, perché esso non ha più ragione di essere. Però, noi contestiamo l'opportunità di introdurre in un disegno di legge di questo genere una norma che ha evidente carattere di favore. D'altra parte, non possiamo ignorare le discussioni avvenute in Senato, dove fu detto che l'articolo in esame tendeva a favorire l'Ente per la colonizzazione della Maremma-tosco-laziale, attribuendo ad esso tutte le attività dell'E.B.A. Trattandosi di ente che, a differenza di altri, è presieduto da un membro del Senato, ci è sembrato per lo meno poco corretto, dal punto di vista giuridico, introdurre in una legge di carattere generale una disposizione di carattere così strettamente particolare, nella quale si potrebbe anche scorgere un interesse specifico di quel membro del Senato.

Pertanto, proponiamo che il problema della liquidazione dell'E.B.A. venga trattato a parte, stralciando questo articolo dal resto della proposta di legge, la quale potrà essere approvata anche con eventuali modifiche.

L'E.B.A. è un ente di diritto pubblico; pertanto il Demanio potrebbe intervenire nell'attribuzione dei suoi beni stabili.

L'obiezione che prevediamo è che, se stralciamo l'articolo 10, la legge non possa essere ritenuta definitivamente approvata, perché deve ritornare al Senato. Ma un'obie-

zione di tal genere non dovrebbe essere tenuta in conto, perché, altrimenti, si limiterebbe l'attività autonoma di un ramo del Parlamento. Del resto, la legge può essere approvata con una certa celerità: alla ripresa il Senato può ritornare sulla proposta, e considerare se sia opportuno accettare la nostra decisione.

Per quanto riguarda l'E.B.A., il Governo potrà studiare il modo migliore per arrivare ad una sollecita liquidazione, che credo sia auspicabile da parte di tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GERMANI, *Relatore*. Il contenuto della proposta di legge è vario; bisogna tener presente che, nelle sue linee essenziali, esso è un provvedimento di carattere interpretativo. Si tratta di dettare disposizioni con le quali il Parlamento dà una interpretazione autentica a norme contenute in leggi precedenti; donde l'urgenza del provvedimento. Infatti, poiché è in atto la riforma, è necessario eliminare i dubbi d'interpretazione, anche per evitare le controversie alle quali inevitabilmente si andrebbe incontro.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Gorini, mi sembra che anche per questa parte, se si ha riguardo a quanto stabilisce l'ultimo comma dell'articolo 20, si rimanga in sede di interpretazione. Infatti, detto comma dice: « Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948 ». Per alienazioni poste in essere, si intendono quelle alla data di entrata in vigore della legge, e ritengo che non vi possano essere dubbi di interpretazione. Mentre tutte le altre alienazioni sono inefficaci quando siano state compiute dopo il 15 novembre 1949, per queste stabiliamo che sono salve sempre che siano state poste in essere fino alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di dare un'applicazione determinata alla legge sulla proprietà contadina nelle zone sottoposte a riforma.

L'onorevole Cartia si preoccupa della dizione proposta dal senatore Salomone: « Le alienazioni poste in essere... si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950 ». L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stralcio stabilisce che « resta ferma l'applicazione dell'articolo 11 del detto decreto ». L'articolo 11 della legge sulla proprietà contadina stabilisce che, nell'ipotesi che si proceda a limitazione della proprietà, le alienazioni poste in essere applicando la legge sulla proprietà contadina entro un anno dall'entrata in vigore della legge, sono scomputate dalla quota di esproprio. L'onorevole Cartia si preoccupa che questa indicazione di termine precisato con la presente legge non si intenda applicabile anche all'articolo 11.

Noi ripetiamo la stessa formula già usata nella legge stralcio. Qui si dice: « Le alienazioni poste in essere... si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950 ». Questa norma ha carattere veramente interpretativo.

È chiaro che la salvezza si riferisce solo alle alienazioni di cui si parla appunto nell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stralcio, senza che si apporti alcuna modificazione circa l'applicazione dell'articolo 11 della legge sulla proprietà contadina, che ha tutt'altro significato.

Quanto alla questione dell'Ente per le bonifiche albanesi, la norma ad esso relativa avrebbe potuto anche non essere contenuta in questa proposta di legge. Probabilmente, poiché si tratta di enti che devono operare e che stanno operando, è stata introdotta per affrettare il passaggio dei beni, delle passività, dei diritti, ecc., all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, che è l'unico che risiede a Roma. Ad ogni modo, questa disposizione si potrà esaminare a fondo quando verrà in discussione l'articolo 10.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero chiarire brevissimamente i caratteri di questa proposta di legge che, in sostanza, è legge interpretativa, ed ha, soprattutto, carattere di chiarimento di alcuni dubbi sorti nell'applicazione della legge del 1950. I dubbi sono facili in materia giuridica e, pertanto, abbiamo voluto eliminare il più possibile l'eventuale sorgere di contestazioni.

Da un rapido esame dei singoli articoli, vediamo che l'articolo 1 porta una fissazione di termini, che non vi era nella legge precedente, opportuna anche per accelerare l'opera della legge Sila, che non ne conteneva.

L'articolo 2 colma una lacuna a cui si poteva ovviare anche con interpretazioni analogiche, ma il Senato ha voluto semplificare le cose.

Quanto all'articolo 3, il relatore ha giustamente notato che si tratta di estendere alla riforma una norma già esistente nel campo della bonifica; quindi, nulla di innovato.

Quanto all'articolo 4, ritengo che esso rappresenti proprio l'interpretazione autentica della precedente legge, anche nel suo secondo comma.

Ritengo che il dubbio sollevato dall'onorevole Cartia sia serio, ma lo si possa qui stesso, chiarire, con opportune dichiarazioni,

poiché certamente nessuno ha pensato votando l'articolo 13, nè penserà votando questo articolo, che quel termine di un anno potesse essere prorogato. Quindi, tale dubbio potrebbe essere chiarito durante la discussione, sopratutto in sede di articolo 4.

Per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, essi colmano una lacuna della legge, cioè il pericolo di deterioramento e manomissione delle cose soggette a esproprio nei territori determinati con i decreti presidenziali 7 febbraio 1951, n. 66, 67, 68, 69, 70, all'intero territorio della Sardegna ed agli altri che saranno determinati in base alla legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Si è cercato di impedire tali danneggiamenti, e, pertanto, detti articoli rappresentano un passo notevole in questo senso.

Quanto alla multa, credo che sia più che sufficiente, perché è compresa anche la responsabilità civile. L'articolo 6 – che è stato elaborato in seguito all'accordo di tutti i rappresentanti dei partiti – parla di obbligo della conservazione.

Un aumento della penalità potrebbe portare più facilmente ad una diminuzione della pena, ed io, pertanto, sarei contrario.

Quanto all'articolo 8, l'onorevole Cartia ha sollevato un'altra obiezione. La legge Sila consente l'espropriazione della quota *pro indiviso*; qui, si tratta di determinare come si deve procedere per questa quota. Vi sono casi che non offrono possibilità di dubbio perché tutti i condomini sono soggetti alla espropriazione; invece, il caso considerato dall'articolo 8 è quello di un solo condomino soggetto alla legge stralcio e degli altri condomini non soggetti. Siccome la legge Sila consente di procedere all'espropriazione, questa è una modalità per portare a termine tale espropriazione. Diversamente, si sarebbe dovuta fare una divisione giudiziale con conseguente dispendio di tempo. Poiché ritengo configurabile una divisione in via amministrativa, ritengo che questo articolo 8 sia il solo rimedio contro le difficoltà d'una tale divisione.

I condomini che non sono espropriati avranno il diritto di reclamare dinanzi alla Commissione, e di questo si terrà conto nel determinare la quota che effettivamente va espropriata. Quindi, questo diritto di reclamo è una forma amministrativa che è consentita anche nella legge Sila. Con tale sistema, quindi, anche i condomini potranno essere sentiti.

Se mai, potremo dire – nelle norme regolamentari – che, in caso di condominio, il procedimento dev'essere notificato anche ai singoli condomini. Ma, per questo, non occorre una norma di legge: basta una norma regolamentare.

Quanto all'articolo 9, vi era stata una delega del Parlamento al Governo per stabilire un regolamento delegato, che noi avevamo preparato; qui è stabilita una norma più ristretta. Il Senato ha voluto precisare che l'organo fosse la Commissione censuaria centrale, ed io non ho obiezioni da fare.

Quanto all'articolo 10, ne parleremo quando esso verrà in discussione.

Concludo pregando la Commissione di voler approvare al più presto la proposta di legge Salomone.

PRESIDENTE. Essendo iniziata la seduta dell'Assemblea, l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI